

cc-4336/12

**Corte d'Appello di Napoli**

SI COMUNICA A:

Avv.ALVINO ALFREDO

VIA S.LUCIA, 81 C/O AVVOCATURA REGIONALE

NAPOLI

Fax:

Sezione TA - CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Comunicazione di cancelleria

Oggetto: Comunicazione di deposito della sentenza

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: 900090/2011

Giudice: PICA LEONARDO

Numero sentenza: 3465/2013

Data di pubblicazione: 07/10/2013

Numero repertorio: 00004713/2013

Con invito alle parti di provvedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate competente

Parti nel procedimento

Attore principale MASTROIANNI VITTORIO

Avv. PUORTO GIUSEPPE

Convenuto principale CONSORZIO BONIFICA SANNIO ALIFANO

Avv. STOCCHETTI TEODOLINDA

Napoli 07/10/2013

IL CANCELLIERE

S. 3465/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Leonardo Pica

Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 90/2011 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 17.6.2013 e vertente

T R A

MASTROIANNI VITTORIO (C.F. MSTVTR43S23B362Y), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Puerto, presso cui è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via vicinale San Severino n. 7 c/o Villa Delizia, in virtù di procura a marine dell'atto introduttivo

- RICORRENTE -

CONTRO

REGIONE CAMPANIA (C.F. 80011990639), in persona del presidente della giunta regionale, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Alvino, con il quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino del 17.9.2002

- RESISTENTE -

NONCHE'

PROVINCIA DI CASERTA (C.F. non riportato), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Franco Corvino, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione, con cui è elett.te dom.to in Caserta al viale Lamberti - Ex Area Saint Gobain - Palazzo Provincia

- RESISTENTE -

NONCHE'

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO (C.F. 82000610616), in persona del Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Teodolinda Stocchetti (C.F. STC TLN 74D70 H939E), presso cui è elettivamente domiciliato in Piedimonte Matese (CE) alla via A.S.

Coppola n. 25 come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta

- RESISTENTE -

CONCLUSIONI

All'udienza del 13.12.2012 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a verbale e, sinteticamente:

per il ricorrente: accogliere le domande (così ribadite in comparsa conclusionale: <<confermata, in ragione proprio della natura delle domande dell'attore, la competenza di questo Giudice e non quello del G.O. in quanto i danni sono direttamente dipendenti dal modo di essere dell'opera idraulica (in quanto mal costruita o mal tenuta in efficienza); Dichiarare la responsabilità degli enti convenuti, disgiuntamente o congiuntamente in ragione della mancata manutenzione delle campate del ponte e del letto de vallone, così come accertato dal CTU, dai VV FF e dalla Polizia Municipale di Caiuzzo, per i fatti ed eventi lamentati dall'attore alla sua proprietà; Rigettare ogni eccezione ed osservazione delle parti convenute, in quanto destituite di fondamento giuridico in punto di an e di fatto; Condannare le parti convenute, congiuntamente (solidalmente) o disgiuntamente al ristoro dei danni subiti dall'attore negli eventi spiegati, nella somma di euro 16.865,89, come accertato dal CTU, oppure nella maggiore e specificata dal CTP ing. Vincenzo Fasulo di euro 81.531,00, oltre interessi dall'evento; Condannare le parti convenute, congiuntamente (solidalmente) o disgiuntamente, alla refusione delle spese di CTU, pari ad euro 3.477,24, come da decreto di liquidazione del Presidente di questo Tribunale in n. 22.3.2011, anticipate dall'attore; Condannare le parti convenute, congiuntamente (solidalmente) o disgiuntamente, alla refusione delle spese e competenze professionali, tutte anticipate dallo scrivente difensore, sia quelle relative: 1) al grado del giudizio di ATP, con spese non imponibili di euro 420.00, compreso notifiche oltre alle competenze professionali, oltre iva e cpa; 2) al presente giudizio ordinario, con spese non imponibili di euro 420.00, compreso notifiche oltre alle competenze professionali, oltre iva e cpa>>);

per il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano: accogliere le eccezioni, richieste e conclusioni di cui ai propri atti difensivi (così ribadite in comparsa conclusionale: <<In via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, individuando la stessa in capo alla Regione Campania (quale ente preposto alla manutenzione dei corsi d'acqua naturali) o in subordine alla Provincia (quale ente preposto alla manutenzione delle arcate idrauliche del ponte a valle del Rio delle Tavole); Nel merito, e in via subordinata, rigettare le domande dell'attore così come proposte perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte; In ogni caso condannare l'attore alla refusione delle spese ed onorari del presente giudizio da liquidare al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatuario>>);

per la Provincia resistente: accogliere le eccezioni e le difese in atti;

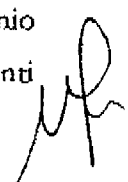
per la regione Campania: accogliere le eccezioni, richieste e conclusioni di cui ai propri atti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato il 31.5.2011 alla Regione Campania ed il 3.6.2011 alla Provincia di Caserta ed al Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 alla Regione in data 7.12.2011, Mastroianni Vittorio ha adito questo giudice, esponendo: di essere proprietario di un fondo agricolo, su cui insiste un fabbricato rurale, sito in Caiazzo (CE) alla via Cameralunga, dove vive con la sua famiglia da oltre trent'anni; che il fondo confina ad est con il vallone "Santa Cristina" detto pure "Rio delle Tavole" o "Vallone di Cameralunga" e ad ovest con la SP 83; che il vallone oltrepassa la proprietà attorea e continua il suo corso naturale passando sotto un ponte di proprietà della Provincia di Caserta, sul quale corre proprio la strada Provinciale Piedimonte Matese-Caiazzo, precisamente la SP 330; che negli ultimi anni, in più circostanze ed anche di recente, precisamente il 7.12.2008, il 2.6.2009 ed il 4.5.2011, il vallone nel periodo delle piogge è esondato, inondando sia il fondo che l'abitazione dell'attore, in particolare il piano terra causando notevoli danni ai cespiti ed ai beni ivi custoditi; che, dato il perseverarsi degli eventi, tenuto conto del conflitto tra gli enti competenti, ha chiesto, ai sensi degli artt. 696-696 bis c.p.c., questo Tribunale delle Acque Pubbliche la nomina di un consulente d'ufficio al fine di un accertamento tecnico preventivo; che il tecnico officiato, l'ing. Alfredo Carbonelli, ha individuato, quali cause dell'esondazione, l'incuria ed abbandono del letto del vallone, nonché della sezione idraulica del ponte a servizio della provinciale, essendo risultate le campate del ponte non più libere, ma totalmente o parzialmente ostruite. Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto, previa declaratoria di responsabilità degli enti resistenti, per quanto di ragione, la condanna dei medesimi al risarcimento dei danni, quantificati in sede di a.t.p. pari ad € 16.865,89, nonché ad effettuare i lavori di manutenzione delle opere di rispettiva pertinenza onde prevenire futuri danni.



Il Consorzio si è costituito in giudizio, con comparsa del 29.9.2011, per eccepire la propria carenza di legittimazione passiva (sull'assunto che tra i suoi compiti non rientra la manutenzione del canale per cui è causa il quale – affluente del Rio Tella – è individuato nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Caserta e pertanto appartiene al demanio idrico regionale) e, comunque, l'infondatezza della domanda (anche per essere gli eventi



meteorologici che hanno causato le inondazioni e gli allagamenti, specie quello del 2.6.2009, riconducibili a condizioni meteorologiche del tutto eccezionali).

La Provincia di Caserta si è costituita con comparsa depositata l'8.11.2011, per eccepire, a sua volta, il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché l'infondatezza della domanda.

Anche la Regione si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 26.9.2012, sempre per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché l'infondatezza della domanda.

Il giudice delegato ha invitato le parti ad interloquire in ordine alla questione di incompetenza di questo giudice, relativamente alla pretesa risarcitoria per danni imputati alla omessa manutenzione della strada provinciale e/o del ponte, chiarite le vicende di cui è causa da parte del ricorrente, acquisito il fascicolo relativo all'a.t.p., essendo stata ritenuta la causa sufficientemente istruita, anche alla luce degli accertamenti tecnici già compiuti, all'udienza del 13.12.2012 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni ed è stata fissata per la discussione l'udienza collegiale del 17.6.2013, allorché la causa è stata introitata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Anzitutto, non può dubitarsi della **competenza** per materia di questo giudice, essendo devolute alla competenza dei Tribunali regionali delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 140 cit., le domande di risarcimento quando i danni lamentati siano direttamente dipendenti non solo dall'esecuzione, ma anche dalla manutenzione o dal funzionamento dell'opera idraulica (Cass. S. U. n. 8054/1997, Cass. n. 15366/2000). La citata norma, infatti, attribuisce al giudice specializzato la cognizione di tutti quei danni che sono direttamente determinati dal modo di essere dell'opera idraulica (in quanto mal costruita o tenuta in cattiva efficienza), poiché in tali ipotesi vengono in questione quegli apprezzamenti di natura squisitamente tecnica, in funzione della cui necessità e della maggiore idoneità ad espletarli si giustifica la scelta del legislatore per la competenza specializzata (Cass. n. 4725/1997). Pertanto, appartiene alla competenza di questo Tribunale la domanda di risarcimento proposta da un privato per danni derivanti dalla cattiva (od omessa) manutenzione dei canali adducanti acqua, o in genere dalla negligente gestione o manutenzione di opere idrauliche e comunque dal loro modo di conservazione (cfr. T.S.A.P. 21.5.1987 n. 20; 11.9.1990 n. 61; 6.3.1996 n. 26; nonché, soprattutto, Cass. S.U. 20.1.2006 n. 1066).

Nel caso in esame, come il ricorrente ha chiarito, le esondazioni sono appunto imputate sia alla mancata manutenzione del letto del corpo idrico, sia al difetto di manutenzione non già della provinciale, ma del ponte a servizio della provinciale posto sulle sponde dell'alveo (che

pure, come noto, sia strutturato con piloni intermedi oppure con una semplice arcata poggiata su due spalle presso le sponde, ha carattere di opera idraulica: cfr. Cass. n. 215/1968; n. 1180/1981; n. 5497/1986; n. 4469/1996), onde non può esservi perplessità in ordine alla competenza.

2)Va, a questo punto, esaminata la questione della **legittimazione passiva**, rispetto alle domande attoree, contestata da tutti i resistenti.

a. In particolare, la Provincia ha dedotto di non essere titolare di alcun potere effettivo per quanto attiene la manutenzione dei corsi d'acqua, che anche dopo il recente riordino della materia risultano affidate ad altri enti.

b. A sua volta, la Regione ha dedotto di essere estranea ai fatti di causa, in quanto la manutenzione dell'arcata idraulica del ponte è certamente di competenza della Provincia, mentre la gestione del canale, quale opera di bonifica, spetta al Consorzio.

c. Anche il Consorzio ha eccepito l'inammissibilità delle domande spiegate in suo danno, sotto svariati profili.

In primis, in quanto, il canale di scolo in questione – affluente del Rio Tella che è individuato nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Caserta al n. 205 (cfr. il documento versato in atti) – è un corso di acqua naturale, la cui manutenzione non rientra nella competenza del Consorzio, il quale è tenuto alla manutenzione delle sole opere dallo stesso realizzate e gestite.

In secondo luogo, in quanto l'inondazione sarebbe avvenuta non tanto per la mancata manutenzione del suddetto vallone, quanto per l'omessa pulizia dell'arcata idraulica del ponte sul quale scorre la Sp 83 (ex SS158) Caiazzo-Piedimonte Matese, la cui gestione è di esclusiva competenza della Provincia di Caserta.

Tanto premesso, osserva questo giudice, in via preliminare, che la legittimazione si determina sulla base della domanda attorea, ragion per cui non può ritenersi astrattamente insussistente la **legittimazione passiva** dei resistenti, ai quali – appunto in quanto custodi e/o gestori e/o manutentori di corpi idrici e/o di opere idrauliche – è stata sostanzialmente imputata la insufficiente manutenzione del cd. Vallone S. Caterina (secondo la denominazione riferita dal c.t.u. in sede di a.t.p.) e delle sezioni delle arcate del ponte che insiste sullo stesso.

L'identificazione del titolare dal lato passivo del rapporto, poi, è questione che attiene al merito della controversia e che va risolta alla stregua delle risultanze istruttorie.

Ebbene, con riguardo alla posizione del **Consorzio**, va osservato che risulta documentato ed è sostanzialmente incontrovertito che il vallone (o fosso) di cui è causa è un corso d'acqua

naturale. Inoltre, contrariamente a quanto genericamente dedotto dalla Regione, non vi è prova né dell'effettivo affidamento, all'epoca dei fatti di causa, al Consorzio della gestione del suddetto corpo idrico, né del fatto che tale corso d'acqua sia integrato nella rete dei colatori di bonifica del Consorzio, con funzioni tipiche di bonifica (non essendo stato né specificamente dedotto, né tanto meno provato, tra l'altro, che sia stato inserito nel Piano Generale di Bonifica).

Venendo, viceversa, alla posizione della **Regione**, non può accedersi alla tesi dell'estraneità della stessa rispetto agli eventi denunziati dal ricorrente.

Posto che quello *de quo* è un corso d'acqua naturale, appartenente al demanio, la Regione Campania certamente risponde della sua manutenzione. Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), per le Regioni che, come la Regione Campania, non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ed effettiva ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori.

Ne consegue che la tutela e la manutenzione del corso d'acqua di cui è causa rientrava certamente, all'epoca dei fatti, tra le competenze della Regione Campania, che invano, pertanto, ritiene di essere esonerata da responsabilità.

Infine, venendo alla posizione della **Provincia di Caserta**, va osservato che se può convenirsi in ordine all'estraneità di tale Ente rispetto alla manutenzione del corpo idrico, certamente, però, alla stessa spetta la competenza in ordine alla manutenzione e alla pulizia del ponte (a servizio della strada provinciale), onde garantire il regolare deflusso delle acque.

In definitiva, sia la Regione che la Provincia di Caserta risultano legittimamente chiamati a contraddire in ordine alle pretese risarcitorie del ricorrente, mentre va rigettata la domanda spiegata in danno del Consorzio.

4) In punto di fatto, alla stregua di quanto allegato dalle parti, della documentazione in atti, anche fotografica, e delle risultanze della c.t.u. espletata in sede di a.t.p., è rimasto accertato:

che il ricorrente è proprietario del terreno e del fabbricato rurale, sito in Caiazzo alla via Montegarofalo, edificato in virtù della concessione edilizia n.3011/37 del 1976 sul terreno riportato in catasto al foglio 7 part. 15 (cfr. il titolo di provenienza in atti: l'atto di divisione ereditaria per notar Valletta del 1.12.1977);

che l'immobile si compone di un corpo principale su due livelli fuori terra ed un corpo

pertinenziale dove sono dislocati le pertinenze agricole e che il piano terra del corpo principale è adibito in parte ad uso residenziale ed in parte a garage (cfr. la descrizione, anche grafica del cespite, nella relazione a firma del c.t.u., ing. Alfredo Carbonelli)

che nell'immobile, all'epoca delle esondazioni, erano custoditi i beni (mezzi e veicoli) rappresentati nella documentazione fotografica in atti e indicati dal c.t.u. nel suo elaborato;

che lungo il lato Nord-Est del suddetto manufatto corre il vallone denominato "Vallone S. Caterina";

che, in occasione dei sopralluoghi compiuti dal c.t.u., è emerso che <<il ponte costruito sotto la SP 83 (ex SS 158), per permettere alle acque del vallone di defluire, è ad arcata unica e che ad oggi risulta parzialmente ostruito dalla presenza di detriti e vegetazione, come pure il vallone sia a monte che a valle del ponte>> e che <<lungo il canale si denota una carenza di manutenzione del letto dello stesso che risulta rivestito da una folta vegetazione, che compromette il regime idraulico del Vallone>> (così il c.t.u., nella relazione, a pagg. 3-4 e 7; cfr. altresì il rilievo fotografico allegato alla relazione del c.t.u.).

In particolare, risulta dagli atti (cfr. i numerosi rapporti dei CC, della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco) e non è stato sostanzialmente contestato dai resistenti che negli ultimi anni, in più circostanze e, precisamente, il 7.12.2008, il 2.6.2009 ed il 4.5.2011, il vallone nel periodo delle piogge è esondato, inondando sia il fondo che l'abitazione dell'attore, in particolare il piano terra causando notevoli danni ai cespiti ed ai beni ivi custoditi.

Dagli accertamenti tecnici compiuti è emerso ampiamente che tali allagamenti sono imputabili alla <<mancata manutenzione del ponte e della parte di Vallone posto a valle dello stesso, che ostruiscono il corretto deflusso delle acque con il conseguenziale aumento del livello delle acque del Vallone, livello che viene ancora più interessato per l'immissione delle acque provenienti, in contro corrente, dalla campata posta ad Est dello scatolare del ponte>> (così il c.t.u., a pag. 10 della relazione). Del resto anche il c.t.u. ha riferito che <<il fenomeno di allagamento si ripresenta in ogni occasione di pioggia continua così come si evince dalla nota prot. 257 dell'11-01-2010, a seguito del sopralluogo effettuato dalla PM del Comune di Caiarico in data 08-01-2010, da cui si evince che "il fosso denominato Santa Caterina-Rio delle Tavole, posto a confine con la proprietà del Mastroianni ferrovia Alifana e precisamente solo nel lato del ponte della SP Caiarico Piedimonte versante l'abitazione del Mastroianni in alcuni punti si riversava nel terreno circostante senza peraltro creare particolari pericoli o disagi per l'abitazione">>.

Pertanto, può imputarsi la responsabilità, in solido (ex art. 2055 c.c.), degli eventi dannosi ad entrambi gli enti, la Regione e la Provincia, cui compete la custodia, rispettivamente, del corso d'acqua e del ponte.

In ordine alla quantificazione dei danni, va rilevato che il c.t.u., sulla base di specifiche indagini di mercato e delle risultanze istruttorie, ha stimato i danni pari a complessivi € 16.865,89, tenendo conto dei costi per il ripristino dei veicoli e delle attrezzature agricole danneggiati, della perdita dei prodotti agricoli (vino, olio, cereali, ecc.) e di tutti gli animali da cortile (galline, oche ecc), dei costi per le opere edili per le riparazioni del fabbricato (cfr. *amplius* pagg. 12-13 della relazione). Le suddette conclusioni, ben motivate e non specificamente contestate, risultano condivisibili.

Devono, pertanto, condannarsi, la Regione Campania e la Provincia di Caserta, in solido, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 16.865,89. Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data a cui risale la stima dei danni da parte del c.t.u. (dicembre 2010) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. 25.2.2009 n. 4587), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Non sono state dedotte e non ricorrono ragioni di opportunità per accordare la provvisoria esecutività alla presente statuizione.

5)Le spese di lite tra il ricorrente, da un lato, e la Regione e la Provincia, dall'altro, seguono la soccombenza e vanno liquidate, con attribuzione al difensore distrattario, come da dispositivo, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (scaglione fino a € 25.000,00), applicando il valore medio di liquidazione delle quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), **aumentato del 50% trattandosi di causa promossa contro più parti**, tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dai clienti, in conformità del Regolamento del 20.7.2012 n. 140 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Spese di a.t.p., come liquidate.

a carico dei suddetti enti resistenti.

Appare equo dichiarare compensate tra il ricorrente e il Consorzio le spese di lite, stante l'opinabilità della questione concernente nella specie l'individuazione dell'ente responsabile e l'imputabilità ai vari enti coinvolti del rimpallo di responsabilità.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulle domande proposte da Mastroianni Vittorio nei confronti della Regione Campania, della Provincia di Caserta e del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, disattesa o dichiarata assorbita ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) rigetta le domande del ricorrente nei confronti del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano;

2) accoglie la domanda del ricorrente nei confronti della Regione Campania e della Provincia di Caserta e, per l'effetto, li condanna in solido al pagamento in favore di Mastroianni Vittorio dell'importo di € 16.865,89, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

3) condanna in solido la Regione Campania e la Provincia di Caserta alla rifusione in favore del ricorrente, con attribuzione al difensore distrattario, delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 217,45 per spese ed in € 3.780,00 per competenze (valore medio di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria, aumentato del 50% trattandosi di causa promossa contro più parti), oltre IVA e CPA come per legge;

4) pone a carico definitivo della Regione e della Provincia di Caserta le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio; (pag. 2. € 3.477,24)

5) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le altre parti.

Così deciso a Napoli il 15.7.2013

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

